

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1851 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2017

che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 6775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da peste equina (*African Horse Sickness — AHS*) da due anni.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di durata inferiore a 90 giorni di cavalli registrati. L'allegato II, parte E, di detta decisione stabilisce un modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi elencati nel gruppo E, tra cui l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia.
- (3) Conformemente alla risoluzione n. 27 ⁽⁴⁾ sul riconoscimento dello status sanitario dei paesi membri rispetto alla peste equina (*Recognition of the African Horse Sickness Status of Member Countries*) adottata dall'assemblea mondiale dei delegati dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) il 23 maggio 2017, l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia figurano nell'elenco dei paesi membri dell'OIE esenti da peste equina.
- (4) I requisiti di isolamento e di prove per la diagnosi della peste equina precedenti all'esportazione dei cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nell'Unione dovrebbero pertanto essere adeguati nel modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E di cui all'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE, tenendo conto dello status ufficiale di paesi esenti da peste equina riconosciuto dall'OIE all'Algeria, al Kuwait, al Marocco, all'Oman, al Qatar, alla Tunisia e alla Turchia.
- (5) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- (6) Le autorità competenti degli Emirati arabi uniti hanno chiesto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di ovuli ed embrioni della specie equina. Tali autorità hanno già presentato un certificato e un questionario per l'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf

⁽⁵⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

- (7) Conformemente all'articolo 5 della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I di tale decisione, da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Gli Emirati arabi uniti sono già elencati tra quelli autorizzati all'ammissione temporanea di cavalli registrati, all'importazione di cavalli registrati e all'importazione di sperma di cavalli registrati.
- (8) Poiché gli Emirati arabi uniti soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di cavalli registrati e del loro sperma, e le autorità competenti di tali paesi hanno fornito informazioni soddisfacenti in merito all'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a importare ovuli ed embrioni di equidi provenienti da tale paese.
- (9) Le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE dovrebbero quindi essere modificate di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è così modificato:

1) nella sezione III, lettera d), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— nel paese speditore

i) in isolamento ⁽³⁾ o

ii) nel caso in cui provenga dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia ⁽¹⁾ o dagli Emirati arabi uniti, in un luogo all'uopo designato e sotto controllo veterinario ⁽³⁾»;

2) nella sezione III, lettera i), quarto trattino, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione, ovvero il ⁽⁵⁾, con esito negativo se l'animale deve essere spedito dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia ⁽¹⁾ o dagli Emirati arabi uniti ⁽³⁾ ⁽⁴⁾».

ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	X»
-----	---------------------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----